

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-658 del 10/02/2017
Oggetto	DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - L.R. nr. 13/2015 di SOCIETA' T.D.M. s.r.l. - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) - DISTRIBUTORE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE - NELL'IMPIANTO SITO IN CASALBORSETTI (RA) - VIA SPALLAZZI GIOVANNI, 57.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-683 del 09/02/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno dieci FEBBRAIO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - L.R. nr. 13/2015 – SOCIETA' T.D.M. s.r.l. - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) – DISTRIBUTORE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE - NELL'IMPIANTO SITO IN CASALBORSETTI (RA) - VIA SPALLAZZI GIOVANNI, 57.

## **Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

### **IL DIRIGENTE**

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795, del 31 ottobre 2016, recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

CONSIDERATE le indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con atto di indirizzo PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 30/11/2016 (pervenuta al protocollo ARPAE in data 6/12/2016, pratica Arpae nr. 34898/2016), dalla società T.D.M. s.r.l. (P.IVA 08324820961), avente sede legale a Milano, via A. Costa, 17 e dell'impianto in Casalborsetti (RA), via Spallazzi Giovanni, 57, intesa ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPR nr. 59/2013, comprensiva dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue classificate acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale"* - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale"* e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale*, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- *DGR n. 286, del 14 febbraio 2005*, concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- *DGR nr. 1860, del 18 dicembre 2006*, recante linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATI gli atti istruttori e il parere del soggetto competente in materia ambientale (Comune di Ravenna) emerge che:

- l'istanza è relativa al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue classificate acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura;
- l'istanza risulta formalmente completa e correttamente presentata, con avvio del procedimento in data 30/11/2016, comunicazione SUAP all'interessato datata 02/12/2016, ai sensi dell'art. 8, comma 2), della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, del DPR n. 59/2013, (nota Arpae PG 16031, del 27/12/2016);
- ai fini dell'adozione dell'AUA si acquisisce (PG 1408, del 3/02/2017) il parere favorevole, con prescrizioni, del Comune di Ravenna, soggetto competente in materia ambientale per l'autorizzazione allo scarico in oggetto e da ricomprendere nell'AUA;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna (nota acquisita al PG con il nr. 49231/2014 del 29/05/2014), in base alle quali le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici disciplinate dal D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011, risultando quindi esonerate da tale obbligo;

TENUTO CONTO degli elementi su riportati si ritiene di poter procedere all'adozione dell'AUA in favore della Società T.D.M. s.r.l., nel rispetto di condizioni e prescrizioni specifiche per l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti, in riferimento al titolo abilitativo ambientale richiesto e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

CONSIDERATO CHE per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

Al sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

## DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. DI ADOTTARE, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della società T.D.M. s.r.l. (P.IVA 08324820961), avente sede legale a Milano, via A. Costa, 17 e dell'impianto in Casalborsetti (RA), via Spallazzi Giovanni, 57, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce l'autorizzazione allo scarico di acque reflue classificate acque reflue di prima pioggia che vengono accolte in pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), che vede il Comune di Ravenna quale soggetto competente in materia ambientale.  
Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Società deve essere in possesso in quanto previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - 3.a) per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento al titolo abilitativo ambientale sostituito dalla presente AUA, contenuti nell'Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, pena la sua revoca. In particolare, l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue classificate acque reflue di prima pioggia. È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
  - 3.b) eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate, ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.  
Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare: ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali - quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
  - 3.c) la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo, ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA è di 15 anni, a far data dal giorno del rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR. n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che:
  - l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;

- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento;
  - la Sezione provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, al Gestore del servizio idrico Integrato (Società Hera S.p.a.), per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza;

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E  
CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott. Alberto Rebucci*

**CONDIZIONI:**

L'insediamento produttivo, ove viene svolta attività di distribuzione carburanti, origina acque reflue classificate acque reflue di prima pioggia che vengono accolte in pubblica fognatura.

Le acque meteoriche di dilavamento, derivanti da una superficie di piazzali pari a 290,00 mq, confluiscono ad un sistema di trattamento della Ditta Depur Padana Acque, costituito da un pozzetto scolmatore, una vasca di accumulo delle acque di prima pioggia della capacità di 2,10 mc. e da un pozzetto di disoleazione esistente dotato di un filtro a coalescenza (certificato come da norma UNI EN 858). Al riempimento della vasca di prima pioggia, le acque di seconda pioggia vengono convogliate, tramite scolmatore, direttamente nella rete fognaria pubblica bianca di Via Spallazzi.

Le acque di prima pioggia trattate vengono immesse, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelevamento, nella rete fognaria pubblica nera di Via Spallazzi collegata all'impianto di trattamento delle acque reflue urbane.

Il pozzetto ufficiale di prelevamento delle acque di prima pioggia è stato individuato nel pozzetto posto subito a valle del sistema di disoleazione esistente.

Sulla base delle superfici servite, il dimensionamento della vasca di accumulo delle acque di prima pioggia è conforme a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 286/05 e Deliberazione della Giunta Regionale n.1860/06 (290,00 mq superficie piazzale x 0,005 m h pioggia primi 15 minuti x 1 coeff. Correttivo = 1,52 mc.).

Le planimetria della rete fognaria allegata costituisce parte integrante dell'AUA.

**PRESCRIZIONI:**

- 1- Lo scarico, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, deve essere conforme ai valori limite di emissione di cui alla Tabella 1 del "*Regolamento per gli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica*" del Comune di Ravenna, per i seguenti parametri: Solidi sospesi totali, COD, Idrocarburi totali.
- 2- Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a limitare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
- 3- Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti ed accessori sulla linea di scarico delle acque di prima pioggia:
  - **sifone "Firenze"** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
  - **pozzetto deviatore;**
  - **vasca di prima pioggia;**
  - **disoleatore con filtro a coalescenza;**
  - **misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico** approvato e piombato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.);
  - **pozzetto di prelievo** costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.
- 4- **Entro sei mesi** dal ricevimento dell'atto autorizzatorio, se non già presente un sistema di quantificazione della portata, la società deve provvedere all'installazione del suddetto sistema di misurazione, fornendo al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) la relativa documentazione tecnica.
- 5- I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto precedente, possono essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione

specifica da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.).

La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione del Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.).

- 6- La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema automatico, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
- 7- Lo svuotamento della vasca di prima pioggia deve essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove, ed esclusivamente nelle ore notturne. La portata della pompa atta allo svuotamento non dovrà superare **0,50 l/sec.**
- 8- **Deve essere eseguito con cadenza almeno annuale un campionamento rappresentativo delle acque di prima pioggia** che attesti la conformità della Tabella 1 del *“Regolamento per gli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica”* del Comune di Ravenna. I certificati d'analisi, redatti a firma di tecnico abilitato, devono essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati ad ARPAE – Servizio Territoriale di Ravenna, Arpae Sac Ravenna, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) e al Servizio Ambiente del Comune di Ravenna, con cadenza triennale.
- 9- Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 10- Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante deve essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo e qualora necessario, provvedere alla loro asportazione e smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.
- 11- Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, deve esserne data immediata comunicazione al Servizio Ambiente del Comune di Ravenna, ad ARPAE – Servizio Territoriale di Ravenna ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.).
- 12- Ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni qualitative dello scarico deve essere comunicata al Servizio Ambiente del Comune di Ravenna, ad ARPAE – Servizio Territoriale di Ravenna ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), al fine del rilascio di nuova autorizzazione allo scarico.
- 13- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 14- E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Autorità competente (Servizio Ambiente del Comune di Ravenna, ad ARPAE – Servizio Territoriale di Ravenna e ad Hera S.p.A) di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico e che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 15- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) ha la facoltà di sospendere temporaneamente lo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi. La sospensione ha effetto immediato dal momento della prima comunicazione e i reflui prodotti non potranno in nessun modo essere scaricati in fognatura.
- 16- La società deve stipulare con Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Deliberazione

della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della società prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della specifica comunicazione di Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.).

- 17- Il titolare è tenuto a presentare al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 18- Per il mancato rispetto delle prescrizioni, anche su segnalazione del Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), gli enti preposti si riservano la facoltà revocare l'Autorizzazione allo scarico.
- 19- Il punto ufficiale di prelievamento così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 s.m.i, deve essere mantenuto sempre accessibile in sicurezza agli organi di vigilanza. Devono essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sullo stesso non devono essere mai depositati materiali di alcun tipo.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E  
CONCESSIONI DI RAVENNA

*Dott. Alberto Rebucci*

*Firmato digitalmente*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**